



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento della
Donna, del Bambino e
di Chirurgia Generale e
Specialistica

Repertorio/Decreto n. 03/2018
Prot. n. 57042 del 10/04/18 Tit I CL 13

IL DIRETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- VISTO che l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- VISTA la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;
- Visto il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;
- Visto il D.R. n. 1174 del 05/12/2012 con il quale sono state definite le afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area Medica ex lege 240/2010 ed in particolare è stato stabilito che al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica afferiscono il Corso di laurea triennale in Infermieristica Pediatrica e il Corso di laurea triennale in Ostetricia;
- Visto il D.R. n. 705 del 31/08/2015 con il quale il Prof. Nicola Colacurci è stato nominato Direttore del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, per il triennio accademico 2015/2018;
- Visto il D.R. n. 20 del 20/06/2016 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Infermieristica Pediatrica e in seno al Consiglio di Corso di Studio in Ostetricia per il biennio 2016/2018;
- Visto l'art. 107 del R.E. riguardante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce che nella composizione elettiva del predetto organo rientra una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei docenti afferenti al corso;
- Vista la e-mail del 28/03/2018 dell'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo, con la quale, al fine di assicurare il rispetto della previsione normativa di cui all'art. 6, comma 1, del D.L.

120/95 (legge di conversione n. 236/95), precisa, con riferimento all'art. 107 del Regolamento Elettorale, che il 15% della rappresentanza studentesca in seno ai CCdS deve essere calcolato con riferimento all'intero Organo, compresi gli studenti, e considerando i docenti formalmente afferenti al corso;

- Vista la nota dell'ufficio di Coordinamento delle attività didattiche della disattivata Facoltà di Medicina e Chirurgia, prot. n. 192 del 21/01/2013 con la quale si comunica l'elenco del personale docente e ricercatore di ruolo afferente al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica e al Corso di Laurea in ostetricia alla data della disattivata Facoltà di Medicina e Chirurgia (D.R. n. 908 del 26/09/2012);
- Vista la nota prot n. 55350 del 05/04/2018 del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica con la quale si chiede alla Scuola di Medicina e Chirurgia di inviare l'elenco aggiornato dei Docenti e Ricercatori di ruolo che abbiano presentato formale richiesta di afferenza al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica e al Corso di Laurea in Ostetricia;
- Vista la e-mail del 05/04/2018 con la quale la Scuola di Medicina e Chirurgia chiarisce che - in assenza di formali provvedimenti di afferenza ai Corsi di laurea - per identificare i docenti afferenti possa costituire dato utile quello dei docenti di riferimento inseriti in banca dati SUA per l'a.a. 2017/2018 in quanto, sebbene quello di "docente di riferimento" sia un concetto formalmente diverso rispetto a quello di "docente afferente al Corso di Laurea", l'inserimento del nominativo di un docente nella banca dati ministeriale SUA ai fini della valutazione della sostenibilità di un Corso di Laurea individui necessariamente, nella sostanza, un'afferenza a quel Corso di laurea;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 108 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca;
- Tenuto conto della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i riferimenti ai termini della *prorogatio* degli Organi;
- Visto l'art. 108 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a individuare:
- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - e) i membri della commissione elettorale;
 - f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - g) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento.
- Vista la nota prot. n. 21754 del 07/02/2018, pos. CRESSI, avente ad oggetto "Referenti tecnici di sede e procedura di voto elettronico" con la quale si chiedeva al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica di individuare un'unità di personale tecnico amministrativo quale referente tecnico di sede per l'espletamento del sistema e - voting per le procedure elettorali de quo e alla quale si è dato riscontro con comunicazione del 02/03/2018;
- Vista la nota prot. n. 47676 del 16/03/2018, con la quale la Scuola di Medicina e Chirurgia propone la definizione delle date nelle quali tenere le elezioni de quo;

Vista la nota dipartimentale prot n. 52590 del 28/03/2018 con la quale sono state confermate le date di svolgimento delle predette elezioni così come proposte dalla Scuola di Medicina e Chirurgia nei giorni 22 e 23 maggio 2018;

CONSIDERATO l'indeterminatezza nel vigente R.E. del numero di preferenze che l'elettore può esprimere per l'elezione della propria rappresentanza in seno al Consiglio di Corso di Studio, in analogia a quanto disposto per il Consiglio di Dipartimento (art. 34, comma 4, Regolamento Elettorale) e per prassi consolidata, ogni elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere;

Vista la mail di specifica del 28/03/2018 dell' Ufficio Affari Generali, con la quale il predetto ufficio conferma l'applicazione dell'art. 34 comma 4, Regolamento Elettorale alla procedura elettorale relativa alla elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio;

CONSIDERATA la mancata indicazione nel vigente R.E. della modalità di verifica delle liste e delle candidature relativa all'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio, in analogia a quanto disposto per il Consiglio di Dipartimento (art. 66 Regolamento Elettorale) e per prassi consolidata, l'Ufficio competente all'indizione della procedura elettorale de quo procederà alla predetta verifica nelle modalità e termini previsti dal suddetto art. 66 R.E.

Vista l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di indizione per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di studio in Infermieristica Pediatrica e in seno al Consiglio del Corso di studio in Ostetricia per il biennio 2018/2020

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette **per giorni 22 e 23 maggio 2018** le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza, in seno ai Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica. In particolare, sono da eleggere per il biennio 2018/2020:

a) n. 1 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Infermieristica Pediatrica;

b) n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Ostetricia;

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è la sig.ra Daniela De Martino, in servizio presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica sita in Largo Madonna delle Grazie, 1 – Napoli.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione (art. 109 co III R.E.)

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione (art. 4 co II)

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità e al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista (MOD 2), con le relative dichiarazioni di candidatura (MOD 1), deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto. Coloro che intendano appoggiare una lista dovranno apporre la firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, nei 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del citato ufficio. Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Il presentatore della lista può individuare (entro la data prevista per le votazioni), tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione. Di tale attività viene redatto apposito verbale.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 6 –Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta da

Presidente Prof. Enrico Michelino Messali

Componente Prof. Emanuele Miraglia Del Giudice

Componente Dott. Carlo Trotta

Art.7– Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo

il giorno 22/05/2018, dalle ore 9.00 alle ore 15:00;

il giorno 23/05/2018, dalle ore 9 :00 alle ore 14:00;

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica e, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a 1/3 del numero di rappresentanti da eleggere.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3%degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento elettorale.

Art.9 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 11 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

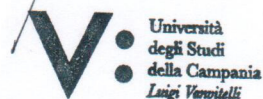
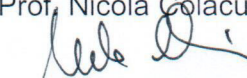
Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

IL DIRETTORE
Prof. Nicola Colacurci



DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO
E DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA